



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 76 DEL 29-12-2017

N. 218 del Registro Generale

Oggetto: ESPLETAMENTO GARA DI AMBITO GAS NATURALE - IMPEGNI DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- Il Comune di Vallo di Nera fa parte della società consortile Valnerina Servizi, attuale gestore del servizio di distribuzione gas naturale nel territorio comunale.
- L'art. 46 bis del decreto legge n. 159/2007, convertito con modificazioni, nella L. n.222/2007 e modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede, da parte del MISE, la determinazione di ambiti territoriali minimi per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale secondo l'identificazione di bacini ottimali d'utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi.
- Il D. Lgs n. 93 del 1 giugno 2011, art. 24, prevede che dal 29 giugno 2011 l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale avvenga esclusivamente per gara d'ambito.
- Con DM 18 ottobre 2011 è stata determinata l'appartenenza dei Comuni a ciascun ambito territoriale ai sensi del citato art. 46bis.
- Il Comune di Vallo di Nera appartiene all'ambito denominato "PERUGIA 2 SUD-EST".
- Ai sensi dell'art. 15 D. Lgs 164/00 s.m.i , c. 5, terzo capoverso " ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"
- In attuazione dell'articolo 46 bis del decreto-legge n. 159/2007, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito, "D.M. 226/2011"), ha definito i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, in particolare, all'art. 5, i termini e le modalità di calcolo del valore di rimborso al gestore uscente.
- In attuazione dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato approvato il Decreto

Ministeriale 22 maggio 2014 concernente le Linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso (di seguito, "Linee Guida").

VISTO:

- a) il D. Lgs n. 164 del 23 maggio 2000 – recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale: artt. 14 e 15 sull'attività di distribuzione e il regime di transizione;
- b) l'art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico finanziario per lo sviluppo e l'equità sociale;
- c) l'art. 24 lettere a-b del D. Lgs n. 93 del 1 giugno 2011 - Attuazione delle direttive relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale etc.;
- d) il D.M. n. 226 del 12 novembre 2011 - Regolamento per i criteri di gara e per valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: artt. 5-6-7 (cosiddetto "Regolamento criteri") e s.m.i., modificato con D.M. n. 106 del 20.05.2015
- e) il R.D. 15-10-1925 n. 2578 – Approvazione del Testo Unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e Province: art. 24.
- f) il D.P.R. del 4 ottobre 1986, n. 902 - Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali artt. 11 – 13.
- g) il D.L. n.145/2013 convertito con L.n.9/2014 – Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia": art. 1 c. 16 sulla detrazione dei contributi privati dal valore di rimborso per gli impianti gas e sullo scostamento VIR/RAB.
- h) il D.M. 22/05/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico - Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale (cosiddette "Linee Guida").
- i) la Deliberazione dell'AEEGSI n. 532/2012/R/GAS del 13/12/2012: disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale.
- j) la Deliberazione dell'AEEGSI del 24/07/14 n. 367/2014/R/Gas:Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019 (RTDG 2014-2019).
- k) la Deliberazione di AEEGSI n. 310/2014/R/GAS del 26 giugno 2014: disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale.
- l) la Determinazione 8 agosto 2014, n. 17/2014 di AEEGSI: disposizioni transitorie in materia di acquisizione della documentazione di cui all'art. 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS. Ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.
- m) Deliberazione di AEEGSI 7 agosto 2014 n. 414/2014/R/GAS: disposizioni in materia di analisi per indici ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.
- n) la Determinazione 28 gennaio 2015 n 1/2015 di AEEGSI: disposizioni in materia di acquisizione della documentazione di cui all'art. 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS. Ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.
- o) la Deliberazione 30 luglio 2015 n° 407/2015/R/GAS di AEEGSI: modifica alla Deliberazione dell'Autorità in 310/2014 in materia di determinazione del Valore di Rimborso alle reti di distribuzione del Gas Naturale.

DATO ATTO:

- che entro il termine fissato dall'art. 23 bis, comma 1, D.L. n. 112/2008, come modificato dall'art. 15, D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2009, con

decreto del 19.1.2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato in 177 il numero di ATEM; il medesimo Ministero, con successivo decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM ed il Comune di Vallo di Nera è stato ricompreso nell'ATEM "Perugia 2 Sud / Est";

- che, dopo varie vicende legate alla scelta della stazione appaltante, visto l'art. 4 del citato D. L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013 in cui si prevedono specifiche maggioranze (2/3) dei Comuni e dei punti di riconsegna per operare la scelta di cui sopra, con riferimento all'Ambito Perugia 2 – Sud e Est, di cui fa parte il Comune di Foligno e altri 35 Comuni, l'Assemblea dei Sindaci, appositamente convocata dalla Provincia di Perugia per la riunione del 30/12/2013, ha individuato, con n. 29 voti favorevoli e 1 contrario, il Comune di Foligno come stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di gara e per la gestione dei rapporti contrattuali successivi con l'aggiudicatario.

- che con Delibera n. 4, del 29.01.2015, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in relazione all'ATEM Perugia 2 SUD e EST demandando al comune di Foligno il ruolo di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 226/2011, al fine di procedere all'affidamento, mediante gara, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, del servizio di distribuzione di gas naturale nel predetto ambito, nonché la responsabilità di ogni rapporto con il Gestore ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2011;

VISTO:

- che nelle more dell'espletamento delle gare per ambiti, il gestore uscente deve comunque garantire la continuità del pubblico servizio secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 7, del D. Lgs. n. 164/00, il quale prevede che "Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento";

- che a far data dalla scadenza ope legis del rapporto concessorio, intervenuta in data 31.12.2013, il gestore Valnerina Servizi s.c.p.a sta garantendo, come garantirà anche per il futuro, la continuità del pubblico servizio, svolgendo la ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di settore, sino all'affidamento del servizio al nuovo gestore che verrà individuato in esito alla gara d'ATEM;

- che il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto in data 22 maggio 2014, ha approvato le "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", che specificano le informazioni ed i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'Ente concedente;

- che qualora il valore di rimborso spettante al gestore uscente risulti maggiore del 10% della RAB di località, ai sensi del citato capitolo 19 delle Linee Guida, dette informazioni e documenti devono essere trasmettessi all'Aeegsi affinché la stessa provveda alle verifiche previste dall'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, verifiche da porre in essere "secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento";

- che l'Aeegsi ha definito dette modalità con deliberazione 310/2014/R/gas la quale, tra le altre cose, all'art. 17 prevede espressamente che, laddove il Comune o la Stazione Appaltante in caso di delega, nell'ambito della documentazione da inviarsi all'Aeegsi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione n. 310/2014, attesti che la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alle citate Linee Guida, il valore di rimborso così

definito viene ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari senza necessità di ulteriori verifiche, anche ove il suddetto valore superi la RAB di oltre il 10%;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che ai fini dell'indizione della gara d'ambito, l'Amministrazione comunale deve procedere, in contraddittorio con il gestore uscente, a determinare il valore di rimborso ad esso spettante;
- che l'importo relativo al valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente deve infatti essere comunicato alla Stazione Appaltante affinché venga riportato nel bando di gara quale onere a carico del gestore subentrante;
- che nell'ambito dell'esercizio delle funzioni affidate, il Comune di Foligno con determinazione dirigenziale n. 1416 del 28/11/2014 ha affidato al R.T.I. Studio Fracasso s.r.l./ avv.to Marco Mariani, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'incarico di assistenza tecnica e giuridica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. n. 226/2011.

DATO ATTO:

- che tra il Comune di Vallo di Nera ed il Gestore Valnerina Servizi S.c.p.a. a seguito di quanto stabilito nella Deliberazione C.C. n. 4 del 29.01.2015 è stato redatto un verbale di condivisione dello stato di consistenza delle reti impianti esistenti sul territorio comunale alla data del 31.12.2014, in particolare è stata condivisa la parte di proprietà del comune e del gestore;
- che restano in capo ai singoli Comuni le determinazioni finali in ordine all'approvazione dei valori di rimborso dovuti al gestore stesso, ad esito dell'attività di analisi e valutazione svolta dalla stazione appaltante.

RILEVATO:

- che al fine di procedere a tale determinazione l'Amministrazione comunale, coadiuvata e assistita dalla Stazione Appaltante e dal Consulente tecnico della stessa, Studio Fracasso s.r.l., e Valnerina Servizi S.c.p.a. hanno condiviso la necessità di fare riferimento alle predette Linee Guida ministeriali;
- che Valnerina Servizi S.c.p.a. ha trasmesso all'Amministrazione comunale e alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla determinazione del valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente del pubblico servizio di distribuzione del gas aggiornato al 31.12.2014, ivi compresa la relativa valorizzazione che fa riferimento allo stato di consistenza dell'impianto aggiornato al 31.12.2014, nonché tutta la ulteriore documentazione prevista dal citato capitolo 19 delle Linee Guida;
- che una volta acquisita tale documentazione, la Stazione Appaltante in data 10.09.2015 ha indetto apposito "tavolo tecnico" alla presenza dell'Amministrazione comunale e di Valnerina Servizi S.c.p.a. nell'ambito del quale l'Ente concedente e la Stazione Appaltante, con l'ausilio del consulente della Stazione Appaltante, hanno provveduto a verificare che la proposta di determinazione del valore di rimborso avanzata dal gestore uscente per la parte di reti e impianti di sua proprietà fosse conforme a quanto previsto dalla precitata disciplina normativa e regolamentare ed in particolare ai principi e ai criteri di cui all'art. 15, comma 5 del Decreto Letta e alle Linee Guida ministeriali;
- che è stato altresì unanimemente concordato tra le parti che il valore di indennizzo a stima industriale (valore di rimborso) al 31-12-2014 del servizio distribuzione gas calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31-12-2014 per la parte di reti e

impianti di proprietà del gestore è pari ad € 515.186,07 (euro cinquecentoquindicimilacentottantasei e sette centesimi), oltre IVA;

- che in esito all'attività di analisi e valutazione svolta dal consulente tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante è stata predisposta la relazione prevista dall'art. 9.1, lett. b) della delibera Aeegsi n. 310/2014/R/gas "Relazione ex art. 9.1 lett. B) Deliberazione di AEEGSI N. 310/2014/R/GAS";

- che il Comune di Foligno, in qualità di Stazione Appaltante, giusta delega ad esso conferita, ha assunto l'impegno di trasmettere all'Aeegsi, unitamente alla ulteriore documentazione di cui all'art. 9, comma 1 della citata deliberazione 310/2014/R/gas, l'attestazione di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza in relazione alla determinazione del valore di rimborso, le più volte citate Linee Guida di cui al D. M. del 22.5.2014;

CONSIDERATO:

- che la normativa emanata da AEEGSI prevede fin dal 2009 (deliberazione n. 159/2008) il riconoscimento in tariffa della remunerazione e relativi ammortamenti dei costi storici sostenuti per la costruzione delle reti e impianti se supportati dalla cosiddette "fonti contabili obbligatorie";

VISTO:

- che il testo unico delle disposizioni della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019) emanato da AEEGSI con deliberazione n. 367/2014/R/gas il quale all'art. 1 (definizioni) ha precisato che nel caso di cespiti di proprietà dell'ente locale, costituiscono evidenze contabili riconducibili alla definizione di fonte contabile obbligatoria gli estratti del conto del patrimonio ovvero delle relative scritture inventariali;

- che la determinazione di AEEGSI 30 gennaio 2015 n. 3/2015 in merito a "modalità e tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti" che prevede la possibilità di presentare a AEEGSI da parte del gestore istanza per "il riconoscimento di incrementi patrimoniali non dichiarati o erroneamente dichiarati nelle precedenti raccolte dati per mancanza di fonti contabili obbligatorie o per la quale si rende necessaria una valutazione puntuale da parte di AEEGSI a seguito della presentazione di nuova documentazione contabile";

VISTA:

- la valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale risultante dalla documentazione di stima prodotta dallo Studio Jericho s.r.l., pari ad € 287.528,65 (euro duecentottantasettemilacinquecentoventotto e sessantacinque centesimi);

DATO ATTO:

- che lo Studio Fracasso Srl, ha anche effettuato uno studio sulla remunerazione spettante ai soggetti proprietari delle reti, dal quale emerge un quadro estremamente preoccupante dal punto di vista economico, in quanto la remunerazione calcolata sulle RAB depresse, come espressamente previsto dalla vigente normativa in materia, risulta di molto inferiore al valore reale iniziale degli impianti;

- che il Comune di Vallo di Nera, con l'applicazione di tale remunerazione subirebbe un notevole nocumento in termini di risorse;

- che il pregiudizio arrecato in termini economici nel corso dei dodici anni di affidamento sarebbe ancora maggiore.

CONSIDERATO:

- che i Sindaci dei Comune di Foligno e di Spoleto in data 27/10/2014 hanno inviato una nota congiunta al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di comprendere le possibili opzioni circa i futuri assetti proprietari delle reti di distribuzione del gas metano;
- che il Ministero ha risposto alla nota dei Sindaci sopra indicati, precisando che: "Tenuto conto della circostanza della prossimità della gare d'ambito per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, si ritiene che la tutela di interessi pubblici quali la trasparenza e l'ampio confronto competitivo alla gare , nonché la tutela del consumatore finale da rialzi del prezzo della fornitura, indichino quale sede più opportuna per l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell'ente locale, proprio le future gare d'ambito";
- che il Ministero dello Sviluppo Economico ha ultimamente confermato in risposta a specifico quesito dell'ANCI Lombardia: "i beni patrimoniali in dotazione all'ente locale potranno essere ceduti in concomitanza della gara, inserendoli nel bando di gara e trasferendoli al soggetto aggiudicatario del servizio, mantenendo la destinazione d' uso" ...;
- che è quindi possibile inserire nel bando di gara l'alienazione a favore del soggetto aggiudicatario del servizio, il trasferimento a titolo oneroso di tutte le reti di distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Vallo di Nera per gli importi previsti;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha chiarito se i Comuni possano cedere tali cespiti al valore VIR (Valore Industriale Residuo), come espressamente previsto per i gestori proprietari delle stesse, oppure al minor valore RAB (Regulatory Asset Base), pur tenendo conto che ad oggi non esiste una norma di legge ostativa alla vendita delle reti al valore VIR da parte degli Enti pubblici proprietari;
- che nel caso di specie il Comune di Vallo di Nera si troverebbe ad alienare le reti possedute attraverso la sua partecipata Valnerina Servizi S.c.p.a., 100% di proprietà pubblica, al valore VIR;
- che nonostante l'incertezza normativa sopra richiamata è bene precisare che in alcuni dei bandi già pubblicati i Comuni si sono resi disponibili a vendere le proprie reti esclusivamente al valore VIR, evitando così il contrasto con gli articoli n° 3 e 97 della Costituzione Italiana;

VISTA la Deliberazione n. 15 del 20.06.2016, con la quale il Consiglio Comunale ha:

- approvato la Relazione di stima, contenente la valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale per un valore di rimborso pari ad € 287.528,65 (euro duecentottantasettemilacinquecentoventotto e sessantacinque centesimi), nonché la valutazione della parte di reti e impianti di proprietà del gestore, per un valore di rimborso di € 515.186,07 (euro cinquecentoquindicimilacentottantasei e sette centesimi), e gli altri documenti allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Stabilito di inserire nel bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Perugia 2 sud - est, l'alienazione a favore del Soggetto Aggiudicatario del servizio, con trasferimento a titolo oneroso, di tutte le reti di distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Vallo di Nera per gli importi previsti nella suddetta Relazione di stima, dando mandato alla stazione appaltante di Foligno di provvedere;

DATO ATTO che successivamente il Comune di Vallo di Nera è stato chiamato in causa avanti al TAR dell'Umbria con ricorso notificato in data 20/10/2017 (prot. n. 4045), promosso da Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A., per ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia:

- *“ a. dell'avviso di rettifica, pubblicato in GURI n. 109 del 20.09.2017 e in GUCE 2017/S177 – 363479 del 15.09.2017, del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale (....), laddove si prevede che l'impresa aggiudicataria sia tenuta a “b. corrispondere ai Comuni, indicati nell'allegato 1 al disciplinare di gara, per l'alienazione della parte di impianto di loro proprietà la somma complessiva di € 62.907.800,31 Euro (ripartita per ciascun comune indicato nell'allegato) e “l. ad acquistare la proprietà delle reti dei seguenti Comuni ...”;*
- *b. del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale da parte dei Comuni appartenenti all'ambito Territoriale Minimo Perugia 2 Sud e Est (....);*
- *c. della determinazione dirigenziale n. 1118, del 12.09.2017, richiamata nell'avviso di rettifica di cui al punto a (...);*
- *d. di tutti gli ulteriori atti della procedura ad evidenza pubblica de qua, nelle parti e nella misura di interesse, come specificato nel punto a. (...);*
- *e. dei provvedimenti del Comune di Foligno (Pg), di numero, data e contenuto non noti, che hanno approvato l'aggiornamento e l'integrazione del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale da parte di Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Minimo Perugia 2 Sud e Est (...);*
- *f. delle deliberazioni dei Comuni contro interessati indicati in epigrafe che hanno stimato il valore delle parti di impianto da conferire al soggetto aggiudicatario come da allegato 1 al disciplinare di gara, ivi genericamente indicate : (...) **deliberazione di C.C. di Vallo di Nera n. 15, del 20.06.2016;***
- *g. di ogni ulteriore atto e / o comportamento presupposto, consequenziale e connesso”.*

RICHIAMATA la Deliberazione n. 81 del 31.10.2017, con la quale la Giunta Comunale ha:

- dato atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 26, comma 9, dello Statuto comunale;
- conferito alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale relativo al procedimento giudiziario citato in premessa, sia per la fase cautelare che di merito, dinanzi al Tar dell'Umbria, all'avv. Marco Mariani dello Studio Legale Catte Mariani, del Foro di Firenze, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- riservato a separato atto della Responsabile dell'Area Tecnica l'impegno di spesa di € 1.500,00, oltre rimborso spese vive e generali e accessori di legge, per il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale;

RITENUTO per quanto sopra necessario procedere all'impegno di spesa per le prestazioni sopra elencate, come di seguito elencato:

- quanto ad €. 2.000,00, per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'avv. Marco Mariani dello Studio Legale Catte Mariani;

- quanto ad €. 531,69, per attività svolte dalla Valnerina Servizi s.c.p.a. per conto del Comune di Vallo di Nera al fine della predisposizione da parte della stazione appaltante (Comune di Foligno) del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ambito territoriale Perugia 2 Sud e Est;
- quanto ad €. 1.430,88, per il rimborso alla Valnerina Servizi s.c.p.a. delle spese sostenute nel 2016 per il servizio specialistico richiesto alla Jericho s.r.l. al fine della predisposizione della documentazione e dei dati necessari per la presentazione dell'istanza all'Autorità dell'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la rideterminazione delle tariffe di riferimento per servizi di distribuzione e misura del gas naturale, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'allegato A alla delibera 367/2014/R/GAS, relativamente alla parte di impianti di proprietà del Comune di Vallo di Nera;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati:

- 1) **DI** impegnare la somma necessaria per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'avv. Marco Mariani dello Studio Legale Catte Mariani, del Foro di Firenze, pari ad €. 2.000,00 onnicomprensivi, al Cap. 150 art. 3 del bilancio pluriennale 2017-2019 anno di competenza 2017;
- 2) **DI** impegnare la somma necessaria per le attività svolte dalla Valnerina Servizi s.c.p.a. per conto del Comune di Vallo di Nera al fine della predisposizione da parte della stazione appaltante (Comune di Foligno) del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ambito territoriale Perugia 2 Sud e Est, pari ad €. 531,69 IVA compresa, al Cap. 2964 "Spese per servizi per conto terzi" del bilancio pluriennale 2017-2019 anno di competenza 2017;
- 3) **DI** impegnare la somma necessaria per il rimborso alla Valnerina Servizi s.c.p.a. delle spese sostenute nel 2016 per il servizio specialistico richiesto alla Jericho s.r.l. al fine della predisposizione della documentazione e dei dati necessari per la presentazione dell'istanza all'Autorità dell'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la rideterminazione delle tariffe di riferimento per servizi di distribuzione e misura del gas naturale, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'allegato A alla delibera 367/2014/R/GAS, relativamente alla parte di impianti di proprietà del Comune di Vallo di Nera, pari ad €. 1.430,88 IVA compresa, ai seguenti capitoli di spesa:
 - Quanto ad €. 1.374,00 al Cap. 1402 "Incarichi professionali tecnici" del bilancio pluriennale 2017-2019 anno di competenza 2017;
 - Quanto ad €. 56,88 al Cap. 140/2 del bilancio pluriennale 2017-2019 anno di competenza 2017;

- 4) DI accertare la somma in ingresso di €. 531,69 al Cap in entrata n. 688 "Rimborso spese per opere per conto di terzi" del bilancio pluriennale 2017-2019 anno di competenza 2017, quale rimborso che dovrà erogare il Comune di Foligno;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Dott.ssa. Isidori Roberta

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 05-04-2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 05-04-2018

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 05-04-2018

IL RESPONSABILE
Dott.ssa. Isidori Roberta